

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
(a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

**ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER MOTIVI DI REDDITO
PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

Il SOTTOSCRITTO

NOME	
COGNOME	
DATA DI NASCITA	
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	
CODICE FISCALE	
TELEFONO	
E-MAIL	
TITOLO	<input type="checkbox"/> INTERESSATO <input type="checkbox"/> GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' <input type="checkbox"/> TUTORE <input type="checkbox"/> INTERESSATO CON ASSISTENZA DEL CURATORE <input type="checkbox"/> CONIUGE, FIGLIO O ALTRO PARENTE FINO AL III° GRADO, solo in caso di impedimento sanitario e con presentazione di dichiarazione di impedimento.

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art.76, sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

(da compilare solo se l'avente diritto all'esenzione è persona diversa dal dichiarante)

DATI DELL'ASSISTITO	
NOME	
COGNOME	
DATA DI NASCITA	
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	
CODICE FISCALE	
TELEFONO	

di appartenere ad una delle seguenti categorie

(barrare con una crocetta una delle categorie sotto indicate)

<input type="checkbox"/>	E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito lordo complessivo del nucleo familiare <u>riferito all'anno precedente</u> inferiore a € 36.151,98.
<input type="checkbox"/>	E02	Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione (Iscrizione al Centro per l'Impiego di) con reddito lordo complessivo del nucleo familiare <u>riferito all'anno precedente</u> inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. * (vedi pagina 3 – informazioni utilizzo modulo - sezione disoccupati)
<input type="checkbox"/>	E03	Titolari di pensione o assegno sociale e loro familiari a carico.
<input type="checkbox"/>	E04	Titolari di pensioni <u>integrata</u> al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo <u>riferito all'anno precedente</u> inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. D.M. 11/12/2009 <i>N.B.: trattasi di un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale", stabilito per legge. Devono essere compresenti ambedue i requisiti previsti, cioè la titolarità della pensione integrata al minimo ed il limite di reddito familiare.</i>

e quindi ha diritto all'esenzione per motivi di reddito (Legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).

Inoltre, delego il sig. nato il a presentare tale dichiarazione presso gli uffici della ASL ed a ritirare l'attestato.

Si allega documento di riconoscimento dell'interessato e del delegato (fotocopie).

CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

L'ASL attiverà il controllo della dichiarazione resa (D.M.11/12/2009 Art. 1, comma 7 lettera c).

Resta fermo, comunque, che l'assistito è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

VALIDITÀ:

Le autocertificazioni di esenzioni contraddistinte dai codici E01, E02, E03, E04 degli iscritti all'anagrafe degli assistibili Regione (o Provincia Autonoma), **HANNO VALIDITÀ FINO AL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DICHIARAZIONE.**

PERDONO IMMEDIATA VALIDITA' IN TUTTI I CASI IN CUI NON SUSSITANO PIÙ LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE (ad esempio: cessazione di vivenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc...).

IL DICHIARANTE E' TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE, ALL'ADDETTO ALLO SPORTELLO, IN OCCASIONE DELLA FRUIZIONE DI ULTERIORI PRESTAZIONI

INFORMATIVA Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ("PRIVACY"), del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e del D.Lgs. n. 101/2018

Il sottoscritto dichiara in ultimo di essere informato/a che i suoi dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente dall'ASL CITTA' DI TORINO esclusivamente ai fini del presente procedimento e che potrà reperire ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo degli stessi sul sito internet aziendale.

data _____

firma (per esteso) _____

INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL MODULO

Il presente modulo serve agli assistiti che, in base alla normativa vigente, possono beneficiare dell'esenzione dal ticket per età e reddito: a tal fine deve essere consegnato al Distretto ASL di appartenenza per la registrazione nel Portale Progetto Tessera Sanitaria e la successiva emissione della certificazione attestante il diritto all'esenzione.

A precisazione gli aventi diritto sono:

SOGGETTI CON ETÀ INFERIORE AI 6 ANNI: (fino al giorno antecedente al compimento del 6° anno), appartenenti ad un nucleo familiare con reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 36.151,98, riferito all'anno precedente.

SOGGETTI CON ETÀ SUPERIORE AI 65 ANNI: (dal 1° giorno successivo al compimento del 65° anno), appartenenti ad un nucleo familiare con reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 36.151,98, riferito all'anno precedente.

N.B.: L'età è quella dell'assistito e non quella del capofamiglia anche se esente.

* **DISOCCUPATI e loro FAMILIARI A CARICO**, con reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 8.263,31, riferito all'anno precedente, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

* STATO DI DISOCCUPAZIONE.

In base all'art. 1 del D.Lgs. 297/2002, lo stato di disoccupazione viene riconosciuto quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:

- ✓ aver perso una precedente attività di lavoro dipendente;
 - ✓ essere iscritti negli elenchi anagrafici della Sezione Circostrizionale per l'Impiego di competenza;
 - ✓ aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro così come previsto dal D.Lgs.181/2000, successivamente modificato dal D.Lgs. 297/02.
- Lo stato di disoccupazione è valido anche per gli utenti in mobilità e per gli extracomunitari (rimane sempre valido il limite del reddito da non superare, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e l'iscrizione al Centro per l'Impiego).
- Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione alle competenti Sezioni Circostrizionali di immediata disponibilità.

Non possono essere considerati disoccupati i soggetti:

- ✓ in cerca di prima occupazione;
- ✓ collocati in Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria);
- ✓ iscritti nelle liste "Occupazione precaria"

ATTENZIONE:

AI FINI DELLA RISCHIESTA DELL'ESENZIONE DA REDDITO, CHI NON HA MAI LAVORATO NON È CONSIDERATO "**DISOCCUPATO**", PERTANTO NON PUÒ RICHIEDERE L'ESENZIONE TICKET PER REDDITO.

TITOLARI DI ASSEGNO (pensione) SOCIALE e loro FAMILIARI A CARICO.

Ne sono titolari i cittadini ultrasessantacinquenni, in possesso di particolari requisiti reddituali, ai quali l'INPS eroga le suddette prestazioni.

TITOLARI DI PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO CON PIÙ DI 60 ANNI e loro FAMILIARI A CARICO, con un reddito lordo complessivo del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31, riferito all'anno precedente, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

N.B.: trattasi di un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale", stabilito per legge.

Devono essere compresenti ambedue i requisiti previsti, cioè la titolarità della pensione integrata al minimo ed il limite di reddito familiare.

LEGENDA

(parere formulato dal Ministero della Salute sul sito Internet)

Per reddito complessivo fiscale ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.

Compongono il nucleo familiare ai fini fiscali, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51.

N.B.: non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

La composizione è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Familiari a carico: sono considerati a carico i familiari che nell'anno precedente hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, per un ammontare non superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili).

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati (senza limiti di età),
- e gli **altri familiari conviventi** con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, (cosiddetti "altri familiari a carico"):
 - a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - b. i discendenti dei figli
 - c. i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi)
 - d. I nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
 - e. i generi e le nuore;
 - f. il suocero e la suocera;
 - g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

N.B. IL CONIUGE FA SEMPRE PARTE DEL NUCLEO FISCALE, ANCHE SE FISCALMENTE INDIPENDENTE (dichiarazione presentata separatamente) O NON CONVIVENTE.

Torino, _____

Firma per presa visione _____